

Ritenute alla fonte

OMESSO VERSAMENTO, SANZIONI E REGOLARIZZAZIONE

Risoluzione Agenzia delle Entrate 11/07/2007, n. 165/E

Nella fattispecie rappresentata dall'istante ricorre la violazione di omessa effettuazione di ritenute alla fonte e quella di omesso versamento. Pertanto, tornano applicabili le fattispecie sanzionatorie di cui all'articolo 13 e 14 del decreto legislativo 1997, n. 471.

Pur tuttavia, si rileva che l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 dispone che: "La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: (..) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (..)".

In argomento, si rileva che la circolare del 23 luglio 1998, n. 192 chiarisce che il mancato o carente versamento alle prescritte scadenze delle ritenute alla fonte operate può essere regolarizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, eseguendo spontaneamente entro i rispettivi termini stabiliti (da ritenere essenziali) il pagamento della ritenuta o della differenza non tempestivamente versata, dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.

Si precisa che nelle ipotesi in cui le ritenute alla fonte operate siano già state versate oltre le prescritte scadenze, il ravvedimento comporta, oltre al pagamento della sanzione ridotta, il pagamento degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini previsti a quello nel quale il versamento delle ritenute è stato eseguito.

In particolare, si rammenta che la sanzione in argomento è ridotta ad un quinto del minimo se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si precisa, però, che, in base al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Cosa, questa, che, nel caso di specie, sulla base dell'istanza di parte, non è avvenuta.

Considerato, tuttavia, che il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (anno 2006) è ancora pendente, l'azienda sanitaria istante è ancora in tempo per effettuare il ravvedimento operoso.